

REGOLAMENTO (CE) N. 378/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1494/1999 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1494/1999 della Commissione⁽³⁾, stabilisce gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi europei.
- (2) Il regolamento (CE) n. 377/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia e della Bulgaria⁽⁴⁾, stabilisce alla tabella 3 degli allegati I e II, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, gli importi di base di cui tener conto nel calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili alle importazioni da questi paesi, identici a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 27/1999 del Consiglio⁽⁵⁾ per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999.
- (3) Il regolamento (CE) n. 377/2000 prevede l'applicazione di elementi agricoli ridotti all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati, come previsto dal progetto di protocollo n. 3 dell'accordo europeo con la Bulgaria, in fase di adozione formale.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1494/1999 per prorogare fino al 30 giugno 2000, per la Polonia e la Bulgaria, gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali e stabilire, per la Bulgaria, gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali per taluni prodotti agricoli trasformati.
- (5) I dazi risultanti da queste misure non possono essere più elevati di quelli derivanti dall'applicazione della tariffa doganale comune.

- (6) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97⁽⁷⁾, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1494/1999 è modificato come segue:

- 1) Agli articoli 1 e 3, nonché agli allegati da I a IV, la data del «31 dicembre 1999» è sostituita dalla data del «30 giugno 2000».
- 2) All'allegato III, parte 1, è inserito il seguente testo:

«Codice NC	EUR/100 kg
1704 90 30	33,73
1704 90 51	(*)
1704 90 55	(*)
1704 90 61	(*)
1704 90 65	(*)
1704 90 71	(*)
1704 90 75	(*)
1704 90 81	(*)
1704 90 99	(*)
2106 90 10	35,00»

- 3) All'allegato III, parte 1, è soppresso il seguente testo:

«Codice NC	EUR/100 kg
3302 10 29	(*)»

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 173 del 9.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 18.

4) All'allegato IV, parte 1, è inserito il seguente testo:

«Codice NC	AD S/Z	AD F/M
	EUR/100 kg	EUR/100 kg
1704 90 30	13,76	
1704 90 51	(*)	
1704 90 55	(*)	
1704 90 61	(*)	
1704 90 65	(*)	
1704 90 71	(*)	
1704 90 75	(*)	
1704 90 81	(*)	
1704 90 99	(*)»	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
